


comune di marone
provincia di brescia



Piano Cimiteriale Comunale

Regolamento Cimiteriale

Parte I - disposizioni tecniche
Parte II - disposizioni di polizia mortuaria,
servizi funerari, necroscopici, cimiteriali

B

agosto 2012

ADOTTATO dal Consiglio Comunale con Delibera n° 31
del 25/09/2012

APPROVATO dal Consiglio Comunale con Delibera n°
del

aggiornamenti

arch. claudio nodari • arch. maura bellicini • arch. carlo fasser • arch. ariela rivetta

claudio nodari
architetto
via manzoni 57 - 25040 esine (bs)
ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
544

maura bellicini
architetto
via manzoni 57 - 25040 esine (bs)
ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
1265

carlo fasser
architetto
via manzoni 57 - 25040 esine (bs)
ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
1519

ariela rivetta
architetto
via manzoni 57 - 25040 esine (bs)
ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
1509

il responsabile
del procedimento
arch. federico danesi

il sindaco
emilio tosoni

claudio nodari architetto
studio di architettura e urbanistica

25040 esine - bs - via a. manzoni 57 - tel. e fax 0364.46394

collaboratori
ing. marcella salvetti

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - GENERALITA'

Art. 1	Applicazione del Piano Cimiteriale Comunale	pag.	1
Art. 2	Atti costituenti il Piano Cimiteriale Comunale	pag.	1
Art. 3	Norme generali	pag.	2
Art. 4	Modalità di attuazione del Piano Cimiteriale Comunale	pag.	2

CAPO II - LA SEPOLTURA

Art. 5	Modalità di sepoltura	pag.	3
--------	-----------------------------	------	---

CAPO III - NORME PROCEDURALI - AMMINISTRATIVE

Art. 6	Concessioni cimiteriali	pag.	4
Art. 7	Reparti speciali entro i cimiteri	pag.	5
Art. 8	Nuove strutture cimiteriali ed ampliamenti delle esistenti	pag.	5
Art. 9	Costruzione di nuove strutture e sepolture	pag.	5
Art. 10	Accesso al cimitero per lavori	pag.	6
Art. 11	Modalità di esecuzione dei lavori	pag.	6
Art. 12	Rimozione di manufatti e ornamenti-ritrovamenti in corso di esumazione	pag.	6

CAPO IV - POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 13	Norme comportamentali	pag.	8
---------	-----------------------------	------	---

TITOLO II DISPOSIZIONI TECNICHE

CAPO I - STRUTTURE E TIPOLOGIE DI SEPOLTURA

Art. 14	Attrezzature, servizi e strutture per la sepoltura	pag.	9
Art. 15	Sepolture	pag.	9
Art. 16	Zona di rispetto cimiteriale	pag.	10

CAPO II - TUMULAZIONI E INUMAZIONI

Art. 17	Strutture destinate alla tumulazione: loculi, ossari, nicchie cinerarie	pag.	11
Art. 18	Strutture destinate alle sepolture private: tombe di famiglia	pag.	12
Art. 19	Strutture destinate alle sepolture a terra	pag.	13

CAPO III - STRUTTURE ACCESSORIE

Art. 20	Elementi di chiusura delle sepolture	pag.	14
Art. 21	Strutture di servizio al cimitero	pag.	15
Art. 22	Camera mortuaria	pag.	16
Art. 23	Camera autoptica	pag.	16
Art. 24	Strutture di recinzione del cimitero	pag.	16
Art. 25	Percorsi pedonali	pag.	16
Art. 26	Adduzione e smaltimento acque	pag.	17

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27	Deroghe	pag.	18
Art. 28	Contravvenzioni	pag.	18

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - GENERALITA'

Art. 1 Applicazione del Piano Cimiteriale Comunale

1. Ai sensi della normativa nazionale vigente in materia, la disciplina urbanistica del territorio comunale che interessa l'area cimiteriale e relativa area di rispetto viene regolata dal presente Piano Cimiteriale (elaborati grafici e norme di attuazione - Parte I e Parte II), ad integrazione delle previsioni urbanistiche contenute nelle tavole grafiche del Piano Regolatore Generale (o Piano di Governo del Territorio) vigente e delle relative Norme Tecniche di Attuazione, fatte salve le disposizioni delle Leggi vigenti in materia con particolare riguardo a:

- R.D. 27 luglio 1934 n.1265 T.U.LL.SS.;
- D.P.R. n.285 del 10 settembre 1990;
- Circolare Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n.24 "Regolamento di Polizia mortuaria. Circolare esplicativa."
- Nota esplicativa n.1867/48/767 dell'Assessorato Assistenza Sanitaria in data 17.03.1995 e successive integrazioni e modifiche;
- Legge 30 marzo 2001 n.30 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
- Legge 1 agosto 2002 n. 166 "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti";
- Regolamento Regionale n.6 del 9 novembre 2004 "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali";
- Circolare Regionale n.7 del 9 febbraio 2004 "Prime indicazioni operative per l'attuazione della L.R. 18 novembre 2003, n.22 - Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali" ;
- Circolare Regionale n.21 del 30 maggio 2005 "Indirizzi applicativi del Regolamento regionale n.6/2004";
- Regolamento Regionale n.1 del 6 febbraio 2007 "Modifiche al Regolamento Regionale n.6/2004";
- L.R. n.33 del 30 dicembre 2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

2. Ogni comune è tenuto a predisporre il Piano cimiteriale al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei 20 anni successivi all'approvazione del piano stesso.

3. Il Piano viene approvato con deliberazione di Consiglio Comunale acquisito il parere di ARPA e ASL.

4. Il Piano viene revisionato ogni 10 anni e comunque ogni volta in cui si registrino variazioni rilevanti di elementi/valutazioni prese in esame dal Piano.

5. Il Comune provvede al servizio del seppellimento per i cimiteri comunali di Marone e Vello.

Art. 2 Atti costituenti il Piano Cimiteriale Comunale

Costituiscono il presente Piano cimiteriale Comunale i seguenti allegati ed elaborati grafici:

allegati

- A** RELAZIONE TECNICO-SANITARIA
- B** REGOLAMENTO CIMITERIALE:
 - Parte I - disposizioni tecniche
 - Parte II - disposizioni di polizia mortuaria, servizi funerari, necroscopici, cimiteriali

elaborati grafici

- 1a** inquadramento territoriale dei cimiteri
- 1b** inquadramento territoriale dei cimiteri
- 2a** planimetria dello stato di fatto - marone

- 2b planimetria dello stato di fatto - vello
- 3a tipologie di sepoltura e dotazioni cimiteriali - marone
- 3b tipologie di sepoltura e dotazioni cimiteriali - vello
- 4a tipologie di sepoltura - marone
- 4b tipologie di sepoltura - vello
- 5a prospetti: loculi - ossari: stato delle concessioni - marone
- 5b prospetti: loculi - ossari: stato delle concessioni - vello
- 6b prospetti: loculi - ossari: stato delle concessioni con ipotesi di rinnovo - marone
- 6b prospetti: loculi - ossari: stato delle concessioni con ipotesi di rinnovo - vello
- 7a pavimentazioni e reti smaltimento acque - marone
- 7b pavimentazioni e reti smaltimento acque - vello
- 8a vincoli paesaggistici, storici e culturali, epoche di costruzione - marone
- 8b vincoli paesaggistici, storici e culturali, epoche di costruzione - vello
- 9a previsioni di progetto - marone
- 9b previsioni di progetto - vello

Art. 3 Norme generali

1. Le zone a vincolo cimiteriale sono destinate alle sepolture ed alle attrezzature cimiteriali; nelle relative aree di rispetto sono consentite soltanto piccole costruzioni per la vendita di fiori ed oggetti per il culto e l'onoranza dei defunti oltre a parcheggi a raso e relativa viabilità, aree a verde, opere di urbanizzazione primaria e servizi connessi con l'attività cimiteriale compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo come previsto dal R.R. n. 6/2004 e dal R.R. n. 1/2007.
2. E' ammesso l'ampliamento del cimitero previa eventuale modifica della fascia di rispetto e nei limiti definiti dal R.R. 6/2004 e dall'art. 28 Legge 1 agosto 2002 n.166.
3. Gli interventi edificatori di ampliamento dovranno essere conformi alle previsioni del presente Piano cimiteriale e saranno supportati da specifica relazione geologica.
4. Il presente Piano si avvale delle definizioni riportate nell'art.2 del Regolamento Regionale n. 6/2004 ed in particolare e di quanto riportato nella Parte II "Disposizioni di Polizia Mortuaria, servizi funerari, necroscopici, cimiteriali" del presente Piano Regolatore Cimiteriale.

Art. 4 Modalità di attuazione del Piano Cimiteriale Comunale

1. Gli interventi edilizi all'interno delle aree cimiteriali sono attuati nel rispetto delle successive prescrizioni, degli allineamenti e dei vincoli esistenti nonché di quelli indicati nelle tavole grafiche del Piano stesso, con le seguenti modalità:
 - a) la realizzazione di interventi edilizi e di opere di urbanizzazione può avvenire soltanto mediante il rilascio di singoli permessi o autorizzazioni;
 - b) la realizzazione di interventi relativi ai sistemi di sepoltura deve avvenire nel rispetto delle previsioni del Piano Cimiteriale Comunale costituito dagli Elaborati di cui all'art.2 delle presenti disposizioni tecniche;
 - c) su specifica tavola del Piano Cimiteriale Comunale sono riportati i vincoli paesaggistici e ambientali, architettonici e culturali presenti all'interno dell'area cimiteriale, estratti dalla Tavola dei Vincoli dello strumento urbanistico vigente PGT e dal Sistema Informativo Territoriale SIBA;
Sono, inoltre indicate le date di realizzazione delle diverse porzioni del manufatto cimiteriale, ritenendo di valore storico e quindi oggetto di tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., le strutture e le componenti architettoniche realizzate più di 50 anni fa. Pertanto, qualsiasi intervento pubblico o privato, su tali manufatti, dovrà essere sottoposto a specifico parere della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici della Provincia di Brescia, Mantova e Cremona;
 - d) le strutture di interesse archeologico che dovessero emergere in corso di opere di ristrutturazione, sono tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; eventuali manomissioni o danneggiamenti sono punibili ai sensi della stessa Legge ed in base all'art. 733 del Codice Penale;
 - e) si segnalano, tra gli elementi di interesse storico-artistico, la tomba di famiglia un tempo della Famiglia Fontana e la *statua dell'angelo* collocata al suo interno;

- f) non si rilevano monumenti funerari di pregio, tombe di interesse storico-artistico, elementi soggetti a specifica tutela/vincolo o decreto.

CAPO II – LA SEPOLTURA

Art. 5 Modalità di sepoltura

1. Inumazioni

- a. Ogni cimitero deve avere campi destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.
- b. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
- c. Ogni cimitero individua puntualmente al suo interno i campi destinati alle sepolture in terra.
- d. La quantità delle aree previste per tali sepolture è determinata nella Relazione tecnico-sanitaria allegata al Piano Cimiteriale Comunale che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso.
- e. Le inumazioni devono avvenire nel rispetto degli art. 30 della Parte II "Disposizioni di Polizia Mortuaria, servizi funerari, necroscopici, cimiteriali".

2. Tumulazioni

- a. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
- b. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste nella Parte II "Disposizioni di Polizia Mortuaria, servizi funerari, necroscopici, cimiteriali".
- c. Nel loculo, sia o meno presente il feretro, è permessa la collocazione di una o più cassette per ossa, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in relazione alla capienza. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui al R.R. n.6/2004.
- d. Le tumulazioni devono avvenire nel rispetto dell' art. 32 della Parte II "Disposizioni di Polizia Mortuaria, servizi funerari, necroscopici, cimiteriali"

3. Sepolture in urne cinerarie

- a. I resti delle salme sottoposte a cremazione, ai sensi del Titolo II capo V della Parte II "Disposizioni di Polizia Mortuaria, servizi funerari, necroscopici, cimiteriali", devono essere raccolte in urne cinerarie di materiale refrattario e devono essere riposte in una nicchia appositamente predisposta.
- b. Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.
- c. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

CAPO III – NORME PROCEDURALI AMMINISTRATIVE

Art. 6 Concessioni cimiteriali

1. L'area cimiteriale è demanio comunale; l'assegnazione di aree o strutture per le sepolture private è effettuata mediante il provvedimento amministrativo denominato "Concessione cimiteriale".

2. Il concessionario privato acquisisce il diritto di usare la sepoltura per un periodo di tempo prestabilito, alle condizioni contenute nelle Norme Parte I e Parte II del Piano Cimiteriale Comunale e secondo quanto dettato da specifiche Delibere di Giunta Comunale, rimanendo integro il diritto di proprietà del Comune.

3. Il diritto di usare la sepoltura non è commerciabile, né alienabile, né trasmissibile in eredità.

Il diritto di uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia come definito nell'art. 52-53 della Parte II "Disposizioni di Polizia Mortuaria, servizi funerari, necroscopici, cimiteriali" ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione Istituto ecc.) fino al completamento della capienza del sepolcro.

Salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

4. Le concessioni per la sepoltura in loculo, in terra, in ossario ed in urna cineraria non possono avvenire pre-morte salvo quanto specificato dall'art.25 del RR n.6 del 9 novembre 2004.

5. Ogni concessione del diritto d'uso d'aree o manufatti (tombe, nicchie o loculi individuali) deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

Ogni concessionario del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/e;
- il numero di posti salma realizzati o realizzabili (in presenza di tombe private).

6. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

7. Tutte le concessioni devono rispettare quanto previsto dal Titolo III della Parte II "Disposizioni di Polizia Mortuaria, servizi funerari, necroscopici, cimiteriali".

8. Le Concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del Presente Piano Cimiteriale Comunale continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso nel rispetto di quanto indicato nell'art. 53 della Parte II "Disposizioni di Polizia Mortuaria, servizi funerari, necroscopici, cimiteriali"

Concessione per sepolture in loculo – ossario - nicchia cineraria

Il diritto di concessione individuale per la sepoltura in loculo è riservata agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione, come da specifica norma della Parte II: "Disposizioni di Polizia Mortuaria, servizi funerari, necroscopici, cimiteriali" dietro pagamento del canone di concessione in vigore all'epoca della scadenza.

Non sono ammesse traslazioni di salme da loculo a loculo, salvo quanto definito per le tumulazioni provvisorie nell'art. 33 della Parte II "Disposizioni di Polizia Mortuaria, servizi funerari, necroscopici, cimiteriali".

Sono ammesse esclusivamente traslazioni da loculo a tomba di famiglia, per gli aventi diritto.

Nel caso di salme provenienti da altri cimiteri la concessione potrà essere disposta fino ad un massimo di 40 anni dalla data di morte.

Per le concessioni in loculo rilasciate per anni 66 o perpetue, presenti nel cimitero comunale, si rimanda a quanto definito all'art. 52-53 della Parte II "Disposizioni di Polizia Mortuaria, servizi funerari, necroscopici,

cimiteriali"

Alla scadenza della concessione il Comune rientra in possesso del loculo, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; al termine della concessione i resti mortali potranno essere collocati anche in loculi ossario individuali.

Il diritto di concessione degli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali ha la durata di **anni 20**.

Le tariffe di concessione riguardanti la tumulazione in loculi, in ossario e in nicchia cineraria sono fissate con atto dell'organo competente.

Concessione per sepolture per inumazione

Il diritto di concessione individuale per la sepoltura in terra ha la durata definita da " Disposizioni di Polizia Mortuaria, servizi funerari, necroscopici, cimiteriali".

Concessione per sepolture in tombe di famiglia

L'amministrazione Comunale può dare in concessione tombe di famiglia o aree per la costruzione delle stesse o di monumenti attraverso specifica deliberazione dell'Organo Competente.

Le concessioni di tombe di famiglia e/o monumentali, o aree per la costruzione delle stesse hanno la durata definita da "Disposizioni di Polizia Mortuaria, servizi funerari, necroscopici, cimiteriali".

Art. 7 Reparti speciali entro i cimiteri

All'interno delle strutture cimiteriali è facoltà dell'amministrazione Comunale individuare reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico e a comunità straniere.

Art. 8 Nuove strutture cimiteriali ed ampliamento delle esistenti

1. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura chimico-fisica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal Consiglio Comunale.

2. All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie.

3. I progetti di costruzione di nuovi cimiteri o ampliamento di esistenti dovranno essere corredati da una relazione geologica-geotecnica a norma del decreto del ministero dei lavori pubblici 11 marzo 1988 come indicato dall'Allegato I del R.R. n. 6 del 9 novembre 2004

Il comune autorizza la costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento o la ristrutturazione di quelli esistenti, previo parere vincolante dell'ASL e dell'ARPA, secondo le rispettive competenze. La soppressione di cimiteri è autorizzata dall'ASL.

Art. 9 Costruzione di nuove strutture e sepolture

1. La costruzione delle nuove strutture e sepolture è soggetta a sorveglianza da parte del competente settore tecnico comunale.

2. Nella costruzione di nuove strutture l'esecutore deve recintare a regola d'arte lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose, visitatori, o personale di servizio.

3. È vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'ufficio tecnico.

4. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche speciali o al luogo indicato dal competente ufficio comunale; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

5. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento di materiali in altro spazio.

6. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve risultare riordinato e libero di materiali ed attrezzature.

7. Per lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali si fa comunque espresso riferimento alla normativa vigente in materia.

8. Ogni intervento all'interno della struttura cimiteriale deve rispettare quanto disposto dal Titolo IV di

"Disposizioni di Polizia Mortuaria, servizi funerari, necroscopici, cimiteriali"

Art. 10 Accesso al cimitero per lavori

1. L'orario di accesso al cimitero per l'esecuzione di lavori è fissato dal Responsabile del competente Settore tecnico Comunale entro l'orario stabilito per il pubblico e con esclusione delle festività.
2. È comunque vietato introdurre materiale o eseguire qualsiasi lavoro all'interno del cimitero nelle giornate comprese fra il 28 ottobre ed il 5 novembre. I lavori in corso devono essere sospesi e i luoghi interessati completamente riordinati prima del 28 ottobre di ogni anno.
3. È vietato eseguire qualsiasi lavoro durante il completamento della cerimonia funebre di sepoltura; è vietato altresì lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche.
4. È vietato alle imprese svolgere all'interno dei cimiteri attività commerciali.
5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
6. È ammessa l'entrata di veicoli adibiti al trasporto o prelievo di materiali purché questi sostino all'interno del cimitero solamente per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico.
7. Ogni intervento all'interno della struttura cimiteriale deve rispettare quanto disposto dal Titolo IV di "Disposizioni di Polizia Mortuaria, servizi funerari, necroscopici, cimiteriali"

Art. 11 Modalità di esecuzione dei lavori

1. Nessuna opera può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
2. I soggetti che eseguono lavori nei cimiteri sono responsabili di ogni danno causato a persone o cose.
3. I materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere devono essere introdotti nel cimitero già lavorati. Deve essere cura delle ditte o dei privati evitare di spargere materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare le opere e le lapidi già esistenti.
4. I materiali ricavati dallo scavo e i residui delle lavorazioni devono essere trasportati nel luogo indicato dal personale cimiteriale.
5. I cippi delle fosse all'atto della loro sostituzione devono essere rimossi a cura del posatore e consegnati al personale del cimitero.
6. Non potranno essere posate lapidi, nemmeno in via provvisoria, nei campi di inumazione per almeno dodici mesi successivi all'inumazione.
7. Il prelievo dai cimiteri di lapidi e altri ornamenti fissi deve essere autorizzato dall'ufficio comunale competente. Nell'autorizzazione saranno specificati le modalità e i tempi del prelievo da eseguirsi comunque a cura e spese degli interessati. L'autorizzazione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale cimiteriale.
8. Nella posa in opera delle lapidi deve essere mantenuto l'allineamento con quelle già esistenti, rispettando le eventuali disposizioni impartite dall'ufficio.
9. Ove si rilevino delle difformità o irregolarità nella posa in opera delle lapidi, gli interessati sono intimati dall'ufficio di provvedere al ripristino o alla regolarizzazione in un tempo comunque non superiore a dieci giorni.
10. Scaduto inutilmente il termine prescritto le lapidi sono rimosse senza alcun altro preavviso da parte del Comune e provvisoriamente depositate in luogo idoneo.
11. Il Comune non è responsabile degli eventuali danni arrecati ai manufatti in caso di rimozione forzosa.
12. Le lapidi sono tenute a disposizione degli interessati per un periodo di sei mesi, trascorso il quale sono avviate alla demolizione.
13. Ogni intervento all'interno della struttura cimiteriale deve rispettare quanto disposto dal titolo IV della Parte II "Disposizioni di Polizia Mortuaria, servizi funerari, necroscopici, cimiteriali"

Art. 12 Rimozione di manufatti e ornamenti-ritrovamenti in corso di riesumazione

1. Previa diffida diretta agli interessati, se noti, o comunicazione con specifico cartello in ambito cimiteriale,

sono rimossi d'ufficio i monumenti e le lapidi indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto tale da renderle non confacenti o non conformi allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Senza obbligo di nessun avviso sono ritirati o rimossi d'ufficio dalle tombe tutti gli oggetti che si estendano oltre gli spazi di competenza o che, in qualunque forma, non si addicano al decoro del cimitero.

3. Gli ornamenti di fiori e piante devono essere adeguatamente curati dagli interessati e devono essere tolti non appena avvizziti. Il personale cimiteriale ha la facoltà di provvedervi direttamente in caso di negligenza degli interessati.

4. Il diritto alla permanenza di un monumento funebre, di una lapide o di una targa sulla sepoltura del proprio defunto decade automaticamente con la dichiarazione di termine della concessione. Ogni manufatto di cui non è fatta richiesta esplicita di prelievo da parte dei proprietari o chi per essi, entro le date contenute nelle lettere di avviso delle esumazioni ordinarie o della scadenza della concessione, diventa a tutti gli effetti e senza alcun obbligo di rimborso o indennizzo di proprietà del Comune.

5. Gli oggetti non aventi nessun valore artistico e non altrimenti riutilizzabili sono avviati alla demolizione e allo smaltimento.

6. Gli oggetti che possono presentare pregio artistico e storico sono depositati in luogo idoneo all'interno del Cimitero, all'esterno, in altro luogo; l'ufficio presenta periodicamente alla Giunta comunale l'elenco di tali oggetti con proposte circa la loro destinazione.

7. Le fotografie e altri ricordi strettamente personali collocati sulla sepoltura, sono conservati per un periodo di sei mesi entro il quale la famiglia può ritirarli senza alcuna formalità.

8. L'ufficio può disporre o concedere su richiesta che sia conservato il monumento o la lapide di una sepoltura privata scaduta se non prelevata dai proprietari.

9. Il nuovo concessionario è impegnato a conservare dette opere modificando unicamente le iscrizioni e le epigrafi.

10. I rifiuti provenienti dalle esumazioni o estumulazioni sono raccolti, selezionati per il recupero oppure smaltiti secondo la normativa vigente in materia. Durante le operazioni nessuno può prelevare parte del cadavere, di indumenti, di oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.

Qual'ora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Deve essere rispettato quanto disposto dalla Parte II " Disposizioni di Polizia Mortuaria, servizi funerari, necroscopici, cimiteriali.

11. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Sono fatti salvi i disposti di cui all' art.41 della Parte II "Disposizioni di Polizia Mortuaria, servizi funerari, necroscopici, cimiteriali"

Capo IV - POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 13 Norme comportamentali

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 20 minuti prima della scadenza dell'orario. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'incaricato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta. Il custode prima di effettuare la chiusura dei cancelli verifica l'assenza di visitatori nel cimitero.
2. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
L'ingresso al cimitero è regolamentato dagli articoli 45-46 della Parte II "Disposizioni di Polizia Mortuaria, servizi funerari, necroscopici, cimiteriali"
3. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata.
4. Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.
5. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone salvo che non si tratti di qualche fiore che a giudizio del custode viene trattenuto come ricordo al momento della inumazione delle salme nel cimitero.
6. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.
7. Il Comune ha diritto di far rimuovere gli ornamenti anche provvisori e temporanei in generale, ogni qualvolta li giudichi indecorosi ed in contrasto con il luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelli pericolanti, collocati sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.
8. E' assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.
9. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato.
10. Restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

TITOLO II DISPOSIZIONI TECNICHE

CAPO I - STRUTTURE E TIPOLOGIE DI SEPOLTURA

Art. 14 Attrezzature, servizi e strutture per la sepoltura

1. All'interno dell'area cimiteriale è ammessa la realizzazione delle seguenti strutture ed attrezzature:
 - loculi
 - ossari singoli
 - ossari comuni
 - nicchie cinerarie
 - tombe di famiglia fuori terra
 - monumenti funerari
 - sepolture a terra
 - giardino delle rimembranze
 - camera mortuaria
 - cappelle e chiese o strutture similari per il culto, per i funerali e per lo svolgimento delle esequie prima della sepoltura
 - servizi annessi alle strutture di cui sopra ed in generale tutte le attrezzature connesse all'attività funebre.
2. Tutti gli interventi relativi alla realizzazione di strutture e utilizzo di spazi liberi (compresi quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria) dovranno essere consoni ai caratteri storici, ambientali ed architettonici del Cimitero stesso.

Art. 15 Sepolture

1. La sepoltura è lo spazio cimiteriale concesso ad una persona fisica o ad enti affinché questi ne usufruiscano per la collocazione dei defunti della propria famiglia o rispettivamente dei propri associati come definito dal Titolo III della Parte II "Disposizioni di Polizia Mortuaria, servizi funerari, necroscopici, cimiteriali."
2. Ai fini di una corretta programmazione dell'uso dei cimiteri, la costruzione di edifici destinati alla tumulazione è riservata di norma all'Amministrazione Comunale.
3. L'edificazione da parte di terzi su aree avute in concessione può essere consentita se compatibile con la programmazione comunale.
4. L'attività edilizia privata deve osservare le condizioni di cui alle presenti norme.
5. L'atto di concessione stabilisce il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori a pena di decadenza della concessione; la tariffa pagata viene restituita con la deduzione del 30% a titolo di penalità.
6. Si applicano alle sepolture costruite dai privati tutte le prescrizioni ed indicazioni contenute nel Piano Cimiteriale, ivi comprese quelle inerenti al diritto di sepoltura, ai casi di decadenza e revoca e di rinnovo della concessione.
7. Le sepolture private si distinguono in:
 - a) tomba di famiglia: consiste in un insieme di più loculi inseriti in un manufatto edilizio, entro e/o fuori terra, ove la sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione;
 - b) posto in muratura: consiste in un loculo (a forno o a fascia) inserito in un manufatto edilizio, ove la sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione;
 - c) posto in terra: consiste in una superficie di terreno di dimensioni pari a quelle prescritte per le fosse dei campi comuni, ove la sepoltura si pratica con il sistema dell'inumazione;
 - d) ossario: consiste in un loculo di dimensioni contenute ove tumulare i resti ossei del defunto;
 - e) nicchia cineraria: consiste in un loculo di dimensioni contenute ove tumulare le ceneri del defunto.

Il comune può altresì autorizzare, ai sensi della L.R. 30/2009:

- a) la costruzione e l'uso di aree e spazi per la sepoltura di animali d'affezione, secondo le indicazioni tecniche dell'ASL e dell'ARPA;
- b) la costruzione di cappelle private fuori dal cimitero, purché contornate da un'area di rispetto;
- c) la tumulazione in luoghi al di fuori del cimitero, previo parere e secondo le indicazioni tecniche dell'ASL e dell'ARPA, quando ricorrano giustificati motivi di speciali onoranze.

Art. 16 Zona di rispetto cimiteriale

1. La zona di rispetto cimiteriale prevista dall'art. 338 del R.D. n.1265 del 27.07.1934 (Testo unico Leggi Sanitarie) è definita da specifico Decreto Prefettizio ed interessa un'area a corona della struttura cimiteriale. La zona di rispetto cimiteriale può essere ridotta fino ad un minimo di m 50 previo parere favorevole dell'ASL e dell'ARPA. La riduzione è deliberata dal comune solo a seguito dell'adozione del Piano Cimiteriale Comunale o di sua revisione.

2. All'interno dell'area di rispetto cimiteriale, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del R.R. n. 6/2004 e dell'art.1 del R.R. n.1/2007 possono essere realizzati, ferma restando la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, esclusivamente:

- aree a verde
- parcheggi a raso
- viabilità
- servizi connessi con l'attività cimiteriale, compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo (es. deposito attrezzi, deposito automezzi, ...).

3. La realizzazione delle piccole costruzioni di cui sopra, concesse anche a privati, sarà regolata da apposita convenzione con il Comune con la quale verranno autorizzate le opere, individuate le eventuali cessioni all'uso pubblico (parcheggi, ecc.) e indicata la durata della concessione medesima.

4. Per i fabbricati esistenti all'interno dell'area di rispetto cimiteriale sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 % ed i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c), d) dell'art. 3 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ex Legge n. 457/78, come previsto dall'art. 28 della Legge n. 166/2002.

5. E' ammesso l'ampliamento del cimitero previa modifica del perimetro della fascia di rispetto cimiteriale nei limiti definiti dal D.P.R. 10.09.1990 n° 285 e della RR 6/2004.

6. Sono da intendersi vincolanti le prescrizioni della Legge 01.08.2002 n° 166.

7. Non sono ammissibili le destinazioni d'uso in contrasto con il carattere di rispetto e decoro proprio delle aree cimiteriali.

8. Sono fatte salve le destinazioni definite dallo strumento urbanistico vigente.

Capo II - TUMULAZIONI ED INUMAZIONI

Art. 17 Strutture destinate alla tumulazione: loculi, ossari, nicchie cinerarie

1. Il Piano Cimiteriale Comunale prevede all'interno del cimitero le strutture destinate alla tumulazione: sepolture in loculo, ossario e nicchia cineraria. La quantità di celle previste per tali sepolture è determinata nella Relazione tecnico-sanitaria allegata al Piano Cimiteriale Comunale che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso.

2. Gli interventi a carico delle strutture esistenti e di nuova previsione destinate alla sepoltura in loculo, ossario/cella devono essere sottoposti a Permesso di Costruire e devono rispettare i seguenti parametri dimensionali e tipologici:

a. Altezza dell'edificio

L'altezza dell'edificio non deve essere superiore alle strutture adiacenti: è prescritto l'allineamento a quanto già edificato. Le nuove strutture riservate alle sepolture non devono comunque superare quattro loculi sovrapposti fuori terra. Per le strutture esistenti che non rispondono positivamente a tale parametro dimensionale, è auspicabile che gli interventi siano finalizzati ad un miglioramento della fruibilità/visitabilità delle stesse.

b. Ingombro

In base all'area oggetto dell'intervento individuata dal Piano Cimiteriale Comunale e/o da eventuali varianti; non è comunque ammessa la sporgenza del manufatto rispetto all'allineamento delle strutture esistenti. E' ammessa la realizzazione di porzioni interrato. L'accesso alle parti interrate dovrà sempre avvenire dall'interno dell'area cimiteriale.

c. Finitura delle superfici murarie

Sono ammesse le seguenti soluzioni:

- intonaco a base di calce finito al civile e malte preconfezionate, con colori naturali chiari. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale predisporre un piano del colore o una campionatura dei colori utilizzabili;
- calcestruzzo con finitura faccia a vista;
- rivestimenti in lastre lapidee in marmo bianco (Botticino).

Sono in ogni caso vietate le seguenti finiture:

- intonaci plastici, al quarzo, in graniglia resinata, ecc.;
- mattoni a vista, rivestimenti in piastrelle di ceramica, grès, clinker, ecc.;

Eventuali applicazioni di decori ed elementi scultorei commemorativi non devono sporgere dalla parete del manufatto.

d. Coperture

E' ammesso l'uso di tetti a falde inclinate (con manto in rame, tegole, coppi) o piane (con guaina pavimentata). I canali di gronda sono ammessi in rame a sezione curva.

La sagoma dei tetti dovrà essere quanto più possibile regolare (piana, a capanna o a padiglione se inclinate).

e. Arredi

Dovrà essere curata il più possibile l'omogeneità degli arredi (portalampade e portafiori) che il comune si riserva di uniformare.

3. L'utilizzazione delle sepolture in loculo, ossario, nicchia deve avvenire partendo dall'estremità sinistra di ciascun settore e successivamente colonna per colonna, dall'alto verso il basso procedendo senza interruzioni.

4. La struttura della sepoltura in loculo deve rispettare quanto previsto dagli artt. 76-77 del D.P.R. 285/90 nonché quanto previsto dall'art. 16 del R.R. n.6/2004 e dell'Allegato 2 del R.R. stesso.

5. Le caratteristiche dimensionali di ciascun ossario/nicchia devono rispettare quanto previsto dall'Allegato 2 del R.R. 9 novembre 2004 n. 6.

6. Nello specifico:

1. i loculi per la tumulazione di feretri devono avere misure di ingombro libero interno non inferiori

- a m 2,25x0,75x0,70, al netto dello spessore corrispondente alla pareti di chiusura;
2. gli ossari individuali devono avere misure di ingombro minimo interno non inferiore a m 0,70x0,30x0,30 al netto dello spessore corrispondente alla pareti di chiusura;
 3. le nicchie cinerarie individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m 0,40x0,40x0,40, al netto dello spessore corrispondente alla pareti di chiusura.
7. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno sporgere dalla lapide oltre i quindici centimetri.

Art. 18 Strutture destinate alle sepolture private: tombe di famiglia

1. Il Piano Cimiteriale Comunale individua specifiche aree per tombe di famiglia.
2. Eventuali progetti per la realizzazione di tombe di famiglia debbono essere approvati dal Responsabile del Servizio su conforme parere del Coordinatore Sanitario della A.S.L.. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Responsabile del Servizio allo scopo di accertare se la costruzione sia stata eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del Coordinatore Sanitario.
5. Le caratteristiche dimensionali e tipologiche della tomba di famiglia devono essere sottoposte a permesso di Costruire e devono rispettare i seguenti parametri:

a. Altezza dell'edificio

L'altezza della tomba di famiglia non deve essere superiore alle strutture adiacenti: è prescritto l'allineamento a quanto già edificato. La struttura riservata alla sepoltura non deve comunque superare quattro loculi sovrapposti fuori terra. Per le strutture esistenti che non rispondono positivamente a tale parametro dimensionale, è auspicabile che gli interventi siano finalizzati ad un miglioramento della fruibilità/visitabilità delle stesse.

b. Ingombro

In base all'area oggetto di concessione: non è comunque ammessa la sporgenza del manufatto rispetto all'allineamento delle strutture esistenti. E' ammessa la realizzazione di porzioni interrate, il cui ingresso deve avvenire solo dall'interno del perimetro dell'area del cimitero.

c. Finitura delle superfici murarie esterne

Sono ammesse le seguenti soluzioni:

- intonaco a base di calce finito al civile e malte preconfezionate, con colori naturali chiari. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale predisporre un piano del colore o una campionatura dei colori utilizzabili;
- calcestruzzo con finitura faccia a vista;
- rivestimenti in lastre lapidee in marmo bianco (Botticino).

Sono in ogni caso vietate le seguenti finiture:

- intonaci plastici, al quarzo, in graniglia resinata, ecc.;
- mattoni a vista, rivestimenti in piastrelle di ceramica, grès, clinker, ecc.;

Le aree sovrastanti le sepolture a giardinetto possono essere interessate da strutture commemorative (lapidi, monumenti ecc) in marmo, granito, metallo, nelle dimensioni massime definite dagli articoli contenuti nelle presenti norme.

d. Inferriate - Cancellate

Le inferriate sulle finestre devono essere realizzate in ferro con disegno tradizionale ed essere verniciate con colore scuro.

e. Serramenti

I serramenti dovranno essere ferro a disegno semplice.

I serramenti dovranno essere verniciati con colori opachi, a tonalità scura.

E' vietato l'utilizzo di altri materiali (pvc, alluminio, legno ecc.).

E' altresì vietato l'uso di oscuramenti avvolgibili di qualunque tipo.

E' ammesso l'uso di vetri colorati.

f. Coperture

E' ammesso l'uso di tetti a falde inclinate (con manto in rame, tegole, coppi) o piani (con guaina pavimentata). I canali di gronda sono ammessi in rame a sezione curva.

La sagoma dei tetti dovrà essere quanto più possibile regolare (a capanna o a padiglione).

6. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchia o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

Art. 19 Strutture destinate alle sepolture in terra

1. Il Piano Cimiteriale individua all'interno del cimitero comunale le aree necessarie ad accogliere le sepolture per inumazione determinate nella Relazione tecnico-sanitaria allegata al Piano Cimiteriale Comunale che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso.

2. Il terreno dell'area cimiteriale destinato alle sepolture in terra deve essere sciolto per una profondità di m 2,50.

3. Le caratteristiche di ciascuna fossa e dei percorsi laterali devono rispettare quanto previsto dagli artt. 68 e segg. del D.P.R. 285/90 e dall'art. 15 del R.R. n. 6/2004. Relativamente alla sepoltura di parti anatomiche, nati morti e di resti abortivi si rimanda in particolare alle specifiche di cui ai commi 8-9 del medesimo articolo.

4. I campi di sepoltura devono essere divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve avvenire partendo da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza interruzioni.

5. Può essere autorizzata dal Comune l'installazione sia di cippi sia di copritomba.

6. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

7. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2,00) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.

8. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2,00) una lunghezza media di m. 1,50 una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

9. Sulle sepolture private ad inumazione si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento.

10. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti, per le fosse del campo comune è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Capo III - STRUTTURE ACCESSORIE

Art. 20 Elementi di chiusura delle sepolture

1. Non è soggetta né a concessione né ad autorizzazione comunale la posa, sulle sepolture, di lapidi, targhe ed epigrafi che rispettino le norme e le caratteristiche standard prescritte dalle presenti Norme.
2. Gli elementi marmorei per la chiusura dei loculi possono essere già predisposti dall'Amministrazione Comunale a chiusura temporanea della sepoltura.
3. I soggetti concessionari del loculo sono tenuti alla loro asportazione temporanea per l'apposizione delle scritte commemorative e l'eventuale applicazione della lampada votiva e di elementi decorativi.
4. Qualora non fossero già predisposte dall'Amministrazione Comunale, il privato dovrà utilizzare marmo di tonalità chiara (tipo Botticino) con finitura levigata, dimensioni ed elementi di sostegno e fissaggio, il tutto come indicato dalla struttura d'insieme esistente o da progetto esecutivo in caso di nuovo intervento.
5. Sulla lapide è ammessa l'applicazione dei seguenti elementi:
 - iscrizione ad incisione con fondo di tonalità scura riportante i dati anagrafici del defunto ed un'eventuale epitaffio
 - lampada votiva
 - vaso per i fiori
 - sculture in alto/basso-rilievo.

Non sono ammesse iscrizioni con lettere asportabili in metallo.

Non è ammessa la collocazione di vasi provvisori sulle mensole a chiusura del vano del loculo.

Medesimi requisiti devono essere verificati per gli elementi di chiusura di ossari e urne cinerarie.

6. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno sporgere dalla lapide oltre i quindici centimetri.

7. Le lapidi da porre sulle sepolture a terra sono individuabili in:

- cippi: altezza massima 1,50m;
- copritomba: definito da una porzione orizzontale ed una verticale in pietra o marmo.

Per i copritomba sono prescritte le seguenti dimensioni nell'intento di uniformare tutte le lapidi dei campi comunali:

a) sepolture adulti elemento orizzontale:

lunghezza cm. 160
larghezza cm. 60
spessore non inferiore a cm 3

L'elemento orizzontale dovrà essere rialzato per 10 cm dal terreno con fascia lapidea e la superficie complessiva non dovrà essere superiore ai due terzi della superficie della fossa.

b) sepolture adulti elemento verticale:

larghezza cm. 60
altezza cm. 90
spessore non inferiore a cm 4

c) sepolture bambini elemento orizzontale:

lunghezza cm. 120
larghezza cm. 50
spessore non inferiore a cm 3

L'elemento orizzontale dovrà essere rialzato per 10 cm dal terreno con fascia lapidea.

d) sepolture bambini elemento verticale:

larghezza cm. 50
altezza cm. 50
spessore non inferiore a cm 4

8. La misura dell'altezza di cui ai commi precedenti si intende sempre come massima a partire dal livello del terreno.

9. La lunghezza e l'altezza delle lapidi deve sempre rispettare l'allineamento dato ai viali e alle sepolture

preesistenti.

10. È consentito collocare ornamenti mobili quali vasi, croci, ritratti, lumi o ceri o statue sulle targhe, lapidi, monumenti funebri, purché decorosi, rispondenti alla severità del luogo e rispettosi degli ingombri massimi sopra definiti per le lapidi.

11. È permessa la coltivazione di fiori e piante sulle sepolture in terra: per tale fine è ammessa la realizzazione di forature di dimensioni e forma variabile nell'elemento lapideo orizzontale.

12. I fiori e gli arbusti coltivati non devono oltrepassare l'altezza definita dalle presenti norme e non devono invadere con i rami i limiti assegnati alla lapide della sepoltura per non recare danno od ingombro al passaggio o ad altre sepolture.

13. Al fine di non rallentare la mineralizzazione della sostanza organica, vista la Circolare del Ministero della Sanità n. 62 del 19/06/1978 – D.P.R. n. 803 del 21/10/1975, le lastre per la copertura delle fosse di inumazione non dovranno in ogni caso avere un'estensione maggiore di due terzi della fossa.

Art.21 Strutture di servizio al cimitero

1. Le strutture di servizio al cimitero possono essere collocate sia all'interno del cimitero sia all'esterno anche se comprese nell'area di rispetto cimiteriale.

2. Le strutture di servizio da collocare all'esterno sono:

- parcheggio;
- locali per la vendita di fiori ed accessori cimiteriali;
- locali deposito-ripostiglio per lo svolgimento dei lavori e delle manutenzioni ordinarie nel cimitero;

3. I locali per i quali deve essere garantita l'accessibilità dall'interno sono:

- servizi igienici;
- camera mortuaria;
- spazi per il commiato;
- cappelle e chiese o strutture similari per il culto, per i funerali e per lo svolgimento delle esequie prima della sepoltura.

4. Le caratteristiche dimensionali e tipologiche delle strutture di servizio al cimitero devono rispettare i seguenti parametri:

a. Altezza dell'edificio

L'altezza dell'edificio non deve essere superiore alle strutture adiacenti qualora sia costruito in continuità con esse, nel caso di manufatto isolato non potrà superare i 3,50 m nella parte più alta.

b. Ingombro

Non è ammessa la sporgenza del manufatto rispetto all'allineamento delle strutture esistenti adiacenti, se presenti. È ammessa la realizzazione di porzioni interrato nel rispetto di quanto previsto dallo strumento urbanistico vigente.

c. Finitura delle superfici murarie

Sono ammesse le seguenti soluzioni:

- intonaco a base di calce finito al civile e malte preconfezionate, con colori naturali chiari. È facoltà dell'Amministrazione Comunale predisporre un piano del colore o una campionatura dei colori utilizzabili;
- calcestruzzo con finitura faccia a vista;
- rivestimenti in lastre lapidee (tipo Botticino) con finitura levigata.

Sono in ogni caso vietate le seguenti finiture:

- intonaci plastici, al quarzo, in graniglia resinata, ecc.;
- mattoni a vista, rivestimenti in piastrelle di ceramica, grès, clinker, ecc.;

d. Inferriate - Cancellate

Le inferriate sulle finestre devono essere realizzate in ferro con disegno tradizionale ed essere verniciate con colore scuro.

e. Serramenti

I serramenti dovranno essere in ferro a disegno semplice e dovranno essere verniciati con colori opachi, a

tonalità scura.

E' vietato l'utilizzo di altri materiali (pvc, alluminio, legno ecc.).

E' altresì vietato l'uso di oscuramenti avvolgibili di qualunque tipo.

E' ammesso l'uso di vetri colorati.

f. Coperture

È ammesso l'uso di tetti a falde inclinate (con manto in rame, tegole, coppi) o piane (con guaina pavimentata). I canali di gronda sono ammessi in rame a sezione curva.

La sagoma dei tetti dovrà essere quanto più possibile regolare (a capanna o a padiglione se inclinate).

Art. 22 Camera mortuaria

1. Ogni cimitero comunale deve essere dotato di camera mortuaria per l'eventuale sosta ed osservazione dei feretri (nel caso in cui il cimitero risulti privo di specifico deposito di osservazione) prima del seppellimento nel rispetto degli artt. 11-12 del D.P.R. 285/90.

2. La camera mortuaria deve essere dotata di acqua corrente da acquedotto comunale ed avere le caratteristiche di cui all'art. 9 del Regolamento Regionale n. 6 del 2004.

Art. 23 Camera autoptica

1. Per lo svolgimento di eventuali indagini sui cadaveri in osservazione, ai sensi dell'art.43 del R.R. n. 6/2004 si fa riferimento alla struttura ospedaliera locale.

Art. 24 Strutture di recinzione del cimitero

1. Ai sensi dell'art. 8 comma 1 del R.R. n. 6/2004 le strutture cimiteriali devono essere chiuse lungo tutto il perimetro con idonea recinzione con altezza non inferiore a m. 2,00 rispetto al piano di campagna esterno. Tale recinzione dovrà essere realizzata nel rispetto dei caratteri tipologici dell'esistente.

a. Finitura delle superfici murarie

Sono ammesse le seguenti soluzioni:

- intonaco a base di calce finito al civile e malte preconfezionate, con colori naturali chiari. È facoltà dell'Amministrazione Comunale predisporre un piano del colore o una campionatura dei colori utilizzabili;
- calcestruzzo con finitura faccia a vista;
- rivestimenti in lastre lapidee (tipo Botticino) con finitura levigata.

Sono in ogni caso vietate le seguenti finiture:

- intonaci plastici, al quarzo, in graniglia resinata, ecc.;
- mattoni a vista, rivestimenti in piastrelle di ceramica, grès, clinker, ecc.;

b. Inferriate - Cancellate

Le inferriate e le cancellate devono essere realizzate in ferro con disegno tradizionale ed essere verniciate con colore scuro.

Art. 25 Percorsi pedonali

1. La pavimentazione dei percorsi deve essere realizzata secondo un disegno unitario e con l'uso di materiali omogenei quali lastre e/o cubetti di pietra, graniglia di cemento tipo levocell, Ceppo di Grè o similare.

2. Per la libera fruizione e l'accesso alla struttura cimiteriale da parte di persone con ridotta capacità motoria, i percorsi devono presentare un andamento quanto più possibile regolare in relazione alle principali vie di accesso alla struttura.

3. Non devono essere presenti strozzature ed arredi che riducano o ostacolino il passaggio. In caso di adiacenza con aree non pavimentate (es. campi di sepoltura) è necessario realizzare un ciglio rialzato che ne consenta l'immediata individuazione visiva.

4. La larghezza minima del percorso deve essere di m 1,00; eventuali variazioni di livello devono essere raccordate da rampe con pendenze non superiori all'8%.

5. La pavimentazione dei percorsi deve essere realizzata con materiale antisdrucciolevole.
6. I percorsi pedonali devono garantire un agevole collegamento dall'area destinata al parcheggio.

Art. 26 Adduzione e smaltimento acque

1. Le acque meteoriche provenienti dalle strutture cimiteriali devono essere canalizzate in rete separata fino al recapito fognario.
2. Gli scarichi delle acque reflue domestiche o assimilabili dovranno seguire gli obblighi normativi vigenti ed in particolare quanto previsto dal R.R. n. 3/2006 e dal D.Lgs. n. 152/2006 Titolo III e s.m.i..
3. Le strutture e gli allacciamenti da e per i pozzetti di ispezione e derivazione dovranno essere realizzati rispettando le esigenze di impermeabilità per la tutela delle acque di falda dall'inquinamento.

Capo IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art 27 Deroghe

E' data facoltà alla Giunta Comunale sentito il parere della Commissione Edilizia di autorizzare in deroga alle presenti norme tecnico-edilizie interventi di particolare qualità architettonica e/o tipologica sia per strutture di servizio del cimitero sia per strutture destinate alla tumulazione.

Art. 28 Contravvenzioni

La violazione delle disposizioni contenute nelle presenti norme è soggetta a sanzioni amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340, e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

REGIONE LOMBARDIA

COMUNE DI MARONE

**REGOLAMENTO
DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI,
CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA**

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n.17 in data 30/03/2006*

**MODIFICATO
DA PIANO CIMITERIALE COMUNALE**

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto	pag 1
Art. 2 – Competenze	pag 3
Art. 3 – Responsabilità	pag 3
Art. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento	pag 3
Art. 5 – Atti a disposizione del pubblico	pag 4

Capo II Osservazione dei cadaveri, depositi di osservazione ed obitori

Art. 6 – Depositi di osservazione ed obitori	pag 4
--	-------

Capo III Feretri

Art. 7 – Deposizione del cadavere nel feretro	pag 5
Art. 8 – Verifica e chiusura feretri	pag 6
Art. 9 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	pag 6
Art. 10 – Fornitura gratuita di feretri	pag 7
Art. 11 – Piastrina di riconoscimento	pag 7

Capo IV Trasporti funebri

Art. 12 – Modalità del trasporto e percorso	pag 8
Art. 13 – Esercizio del servizio di Trasporti Funebri	pag 8
Art. 14 – Orario dei trasporti	pag 8
Art. 15 – Norme generali per i trasporti	pag 9
Art. 16 – Riti religiosi e civili	pag 9
Art. 17 – Trasferimento di salme	pag 9
Art. 18 – Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività	pag 9
Art. 19 – Trasporto per seppellimento o cremazione	pag 10
Art. 20 – Sepolture privilegiate	pag 10
Art. 21 – Trasporti all'estero o dall'estero	pag 10
Art. 22 – Trasporto di ceneri e resti	pag 10
Art. 23 – Rimessa delle auto funebri	pag 11

TITOLO II CIMITERI

Capo I Cimiteri

Art. 24 – Cimiteri	pag 12
Art. 25 – Disposizioni generali di Vigilanza	pag 12
Art. 26 – Reparti speciali nel cimitero	pag 13
Art. 27 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali	pag 13

Capo II
Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale

Art. 28 – Disposizioni generali	pag 14
Art. 29 – Piano regolatore cimiteriale	pag 14

Capo III
Inumazione e tumulazione

Art. 30 – Inumazione	pag 15
Art. 31 – Cippo	pag 16
Art. 32 – Tumulazione	pag 16
Art. 33 – Deposito provvisorio	pag 16

Capo IV
Esumazioni ed estumulazioni

Art. 34 – Esumazione ordinarie	pag 17
Art. 35 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	pag 17
Art. 36 – Esumazione straordinaria	pag 17
Art. 37 – Estumulazioni	pag 18
Art. 38 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento	pag 18
Art. 39 – Raccolta delle ossa	pag 18
Art. 40 – Rifiuti cimiteriali ed oggetti da recuperare	pag 19
Art. 41 – Disponibilità dei materiali	pag 19

Capo V
Cremazione

Art. 42 – Crematorio	pag 20
Art. 43 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione	pag 20
Art. 44 – Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri	pag 20

Capo VI
Polizia dei cimiteri

Art. 45 – Orario	pag 22
Art. 46 – Disciplina dell'ingresso	pag 22
Art. 47 – Divieti speciali	pag 22
Art. 48 – Riti funebri	pag 23
Art. 49 – Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni	pag 23
Art. 50 – Fiori e piante ornamentali	pag 23
Art. 51 – Materiali ornamentali	pag 23

TITOLO III
CONCESSIONI

Capo I
Tipologie e manutenzione delle sepolture

Art. 52 – Sepolture private	pag 24
Art. 53 – Durata delle concessioni	pag 24
Art. 54 – Modalità di concessione	pag 25
Art. 55 – Uso delle sepolture private	pag 26
Art. 56 – Manutenzione, canone annuo, affrancazione	pag 26

Art. 57 – Costruzione dell'opera – Termini pag 27

Capo II
Divisione, subentri, rinunce

Art. 58 – Divisione, Subentri pag 27
Art. 59 – Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata
inferiore a 99 anni o perpetua pag 28
Art. 60 – Rinuncia a concessione di aree libere pag 28
Art. 61 – Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione pag 28
Art. 62 – Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua pag 28

Capo III
Revoca, decadenza, estinzione

Art. 63 – Revoca pag 28
Art. 64 – Decadenza pag 29
Art. 65 – Provvedimenti conseguenti la decadenza pag 29
Art. 66 – Estinzione pag 29

TITOLO IV
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Capo I
Imprese e lavori privati

Art. 67 – Accesso ai cimiteri pag 30
Art. 68 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture
private e collocazione di ricordi funebri pag 30
Art. 69 – Responsabilità – Deposito cauzionale pag 31
Art. 70 – Recinzione aree – Materiali di scavo pag 31
Art. 71 – Introduzione e deposito di materiali pag 31
Art. 72 – Orario di lavoro pag 31
Art. 73 – Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti pag 31
Art. 74 – Vigilanza pag 32
Art. 75 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri pag 32

Capo II
Attività funebre

Art. 76 – Imprese funebri pag 32
Art. 77 – Divieti pag 33

TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I
Disposizioni varie

Art. 78 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti pag 34
Art. 79 – Mappa pag 34
Art. 80 – Annotazioni in mappa pag 34
Art. 81 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali pag 34
Art. 82 – Schedario dei defunti pag 35
Art. 83 – Scadenario delle concessioni pag 35

Capo II
Norme transitorie – Disposizioni finali

Art. 84 – Concessioni pregresse Efficacia delle disposizioni del Regolamento	pag 35
Art. 85 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento	pag 35
Art. 86 – Cautele	pag 36
Art. 87 – Responsabile del Servizio	pag 36
Art. 88 – Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio	pag 36
Art. 89 – Tariffe	pag 37
Art. 90 – Sanzioni	pag 37
Art. 91 – Norma finale e di rinvio	pag 37

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui:

- R.D. 27 luglio 1934 n.1265 T.U.LL.SS.;
- D.P.R. n.285 del 10 settembre 1990;
- Circolare Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n.24 "Regolamento di Polizia mortuaria. Circolare esplicativa."
- Nota esplicativa n.1867/48/767 dell'Assessorato Assistenza Sanitaria in data 17.03.1995 e successive integrazioni e modifiche;
- Legge 30 marzo 2001 n.30 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
- Legge 1 agosto 2002 n. 166 "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti";
- Regolamento Regionale n.6 del 9 novembre 2004 "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali";
- Circolare Regionale n.7 del 9 febbraio 2004 "Prime indicazioni operative per l'attuazione della L.R. 18 novembre 2003, n.22 - Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali" ;
- Circolare Regionale n.21 del 30 maggio 2005 "Indirizzi applicativi del Regolamento regionale n.6/2004";
- Regolamento Regionale n.1 del 6 febbraio 2007 "Modifiche al Regolamento Regionale n.6/2004";
- L.R. n.33 del 30 dicembre 2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità";

ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi ai servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri, sull'esercizio dell'attività funebre e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

2. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 2 del regolamento regionale n. 6/2004.
(1)

(1) Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6 - Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- *addetto al trasporto funebre*: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
- *animali di affezione*: animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;
- *attività funebre*: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;
- *autofunebre*: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;
- *avente diritto alla concessione*: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;
- *autopsia*: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;
- *bara o cassa*: cofano destinato a contenere un cadavere;
- *cadavere*: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
- *cassetta resti ossei*: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
- *cassone di avvolgimento in zinco*: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;
- *ceneri*: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- *cinerario*: luogo destinato alla conservazione di ceneri;
- *cimitero*: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;

- cofano per trasporto salma: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;
- cofano di zinco: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;
- colombaro o loculo o tumulo o forno: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- concessione di sepoltura cimiteriale: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;
- contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- cremazione: riduzione in cenere del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
- crematorio: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;
- decadenza di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempimento del concessionario;
- deposito mortuario: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;
- deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;
- deposito temporaneo: sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;
- dispersione: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
- esiti di fenomeni cadaverici trasformativi: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione;
- estinzione di concessione cimiteriale: cessazione della concessione alla naturale scadenza;
- estumulazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;
- estumulazione ordinaria: estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;
- estumulazione straordinaria: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo aerato;
- esumazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
- esumazione ordinaria: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;
- esumazione straordinaria: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;
- feretro: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- fossa: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
- gestore di cimitero o crematorio: soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;
- giardino delle rimembranze: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;
- impresa funebre o di onoranze o pompe funebri: soggetto esercente l'attività funebre;
- inumazione: sepoltura di feretro in terra;
- medico curante: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;
- obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;
- operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
- ossa: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- ossario comune: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- revoca di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;
- riscontro diagnostico: accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
- sala del commiato: luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;
- salma: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;
- sostanze biodegradanti: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- spazi per il commiato: luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono depositi i feretri e si svolgono i riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
- tenatoprassi: processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;
- tomba familiare: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;
- traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;
- trasporto di cadavere: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;
- trasporto di salma: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;
- tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- urna cineraria: contenitore di ceneri

Art. 2 - Competenze (1)

1. Le funzioni di polizia mortuaria (servizi funerari, necroscopici e cimiteriali) di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza, dal Responsabile di servizio, ai sensi del successivo articolo 86.

Concorrono all'esercizio delle attribuzioni in materia cimiteriale il Responsabile dell'Ufficio Tecnico per la parte tecnica e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente regolamento, come precisato al successivo articolo 87.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113, 113 bis e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda U.S.L..

(1) In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di servizi funerari, necroscopici e cimiteriali e di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 3 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al proprio servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque provochi danni a cose di proprietà comunale o di terzi od a persone ne risponde sia civilmente, secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, che penalmente, secondo le norme del Codice Penale.

Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) il servizio di osservazione delle salme;
- b) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 18, comma 1;
- c) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto; il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- d) l'inumazione in campo comune;
- e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- f) il feretro nel caso di indigenza del defunto;
- g) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- h) l'uso del deposito mortuario nei casi previsti dall'art. 9 comma 5 del regolamento regionale n. 6/2004.

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, nel rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale.

4. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

(1) Vedi anche gli articoli 4 e 34 del Regolamento Regionale Lombardia n. 6/2004.

Legge 30 marzo 2001 n. 130, art. 5: "Tariffe per la Cremazione". Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione ed agli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite ai sensi del comma 2. Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità, sentite l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), la Confederazione Nazionale dei Servizi (CONFSERVIZI), nonché le associazioni maggiormente rappresentative che abbiano fra i propri fini quello della cremazione dei propri soci, sono stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree all'interno dei cimiteri.

Si veda l'articolo 5 della Legge 130 del 2001

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

1. Sono tenuti a disposizione del pubblico nell'Ufficio comunale:
 - a) l'orario di apertura e chiusura (depositati anche presso ogni cimitero);
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle sepolture in scadenza nel corso dell'anno;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. (1) (2)
 - g) in ottemperanza ad una prassi consolidata l'Ufficio comunale preposto comunicherà singolarmente ad ogni concessionario con almeno due mesi di anticipo la data di scadenza della concessione.

(1) Legge 30 marzo 2001, n. 130, art. 7: "I Comuni provvedono a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento, anche con riguardo ai profili economici. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte fornisce le informazioni specifiche ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizione del cadavere."

(2) La legge regionale Lombardia 18 novembre 2003, n. 22, all'art. 8, c. 7, ribadisce l'obbligo per il Comune dell'informazione circa le differenti forme di seppellimento e relativi profili economici ed alle imprese operanti nel proprio territorio. Inoltre l'articolo 33, comma 3, del regolamento Regionale n. 6/2004 prevede: "3. Il comune, ai sensi dell'articolo 8, comma 7, della legge regionale, provvede periodicamente a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni relative alle differenti pratiche funerarie, con particolare riguardo alle forme di seppellimento e cremazione e relativi profili economici. Inoltre il comune provvede a informare i cittadini residenti sui compiti dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre, ai sensi dell'articolo 32."

CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune di MARONE provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro (1), nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge. (1)

2. Considerate le dimensioni del Comune di Marone e la frequenza dei decessi che vi si riscontra (1/15 gg.) nonché le tradizioni della popolazione, il deposito di osservazione, così come definito dal Regolamento Regionale e dal presente regolamento, è di norma collocato presso l'abitazione del defunto. Solamente in casi straordinari si renderà dunque necessario il deposito di osservazione presso il Cimitero ed in tal caso fungerà allo scopo l'obitorio.

I cadaveri non possono essere seppelliti né sottoposti ad alcuno dei trattamenti di imbalsamazione prima dell'accertamento di morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, ad eccezione dei casi di decapitazione, maciullamento, avanzato stato di decomposizione o putrefazione, ovvero dei casi in cui sia stata effettuata rilevazione elettrocardiografica della durata di venti minuti o ricorrano altre ragioni speciali a giudizio del medico incaricato delle funzioni di necroscopo. Durante il periodo di cui sopra i cadaveri sono posti in condizioni tali da non ostacolare e da rilevare eventuali manifestazioni di vita. (LR 33/2009).

3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

4. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

5. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate. In caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo adotta le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica, compresa la chiusura del feretro prima delle ventiquattro ore dal decesso (LR 33/2009).

6. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del d.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

7. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

(1) Art. 4 legge regionale Lombardia n. 22/2003:

comma 5 – "Le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, che operano in regime di ricovero, oltre alle salme delle persone ivi decedute, ricevono i cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l'ASL abbia certificato l'antigienicità, per:

a) Il periodo di osservazione di cui al comma 1;

b) L'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o di altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria."

comma 6 – "A richiesta dei congiunti, le salme possono essere riposte, per il periodo di osservazione, presso strutture gestite da privati, denominato sale del commiato."

Vedi anche art. 41 del Regolamento Regionale n. 6/2004:

"Art. 41 - Periodo e depositi di osservazione

1. Le ASL, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale, sulla base dell'andamento della mortalità e della disponibilità di obitori e depositi di osservazione comunali già esistenti, nonché di camere mortuarie delle strutture sanitarie accreditate, individuano l'eventuale fabbisogno aggiuntivo di strutture, i cui oneri sono ripartiti tra i comuni, in proporzione al numero di abitanti.
2. In caso di morte presso strutture sanitarie di ricovero o socio-sanitarie residenziali, salvo diversa richiesta dei familiari, il periodo di osservazione è effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa.
3. In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali l'ASL territorialmente competente ha certificato l'antigienicità, per lo svolgimento del periodo di osservazione o l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate o gli obitori comunali.
4. Il deposito delle salme di cui al comma 3, è gratuito e non può essere dato in gestione ad operatori pubblici o privati esercenti l'attività funebre.
5. A richiesta dei familiari, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:
 - a) alla sala del commiato;
 - b) alla camera mortuaria di struttura sanitaria;
 - c) all'obitorio o deposito di osservazione del comune;
 - d) alla abitazione propria o dei familiari.
6. I trasporti di cui al comma 5 sono svolti secondo le modalità di cui all'articolo 39 e sono a carico dei familiari richiedenti.
7. Per motivi di interesse pubblico e in caso di eventi eccezionali, il sindaco può disporre l'utilizzo di spazi presso strutture sanitarie, sale del commiato, obitori, per deporvi salme per il relativo periodo di osservazione.
8. Le gestioni di cui al comma 4, in corso alla data di entrata in vigore del regolamento, in contrasto con quanto disposto dal presente articolo cessano entro e non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del regolamento medesimo.

CAPO III - FERETRI

Art. 7 - Deposizione del cadavere nel feretro

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 9.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.

4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, o con le altre cautele che fossero individuate dalla Giunta Regionale.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizi di Igiene Pubblica della Azienda U.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale. (1)

(1) Art. 40, comma 5, Reg. regionale n. 6/2004:

5. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, l'inumazione o la tumulazione sono precedute dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che deve risultare non superiore al limite previsto dalla normativa vigente in materia di radioprotezione.

Art. 8 - Verifica e chiusura feretri

1. La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente l'ASL, sono attestati dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'art. 36 del regolamento regionale n. 6/2004. (1)

2. Nessun corrispettivo è dovuto al Comune.

(1) "Art. 36 - Verifiche preventive al trasporto di cadavere

1. L'addetto al trasporto di cadavere, prima di effettuare il trasporto, sotto la propria responsabilità, compila il documento, su modulo approvato dalla Giunta regionale (*), con il quale dichiara che:

- a) l'identità del cadavere corrisponde con le generalità contenute nelle autorizzazioni al trasporto e all'inumazione, tumulazione o cremazione;
 - b) il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, è stato confezionato secondo quanto previsto dal presente regolamento;
 - c) sono state adottate le cautele igienico-sanitarie di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale.
2. L'addetto al trasporto di cadavere, a garanzia dell'integrità del feretro, appone un sigillo leggibile sia su due viti di chiusura, sia sul documento di cui al comma 1. Il sigillo dovrà riportare almeno l'indicazione del comune dove ha sede l'esercente e il numero dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
3. L'addetto al trasporto di cadavere consegna il feretro a chi è incaricato della sua accettazione nel cimitero, unitamente alla documentazione che lo accompagna, per le registrazioni di cui all'articolo 5 e per la verifica della integrità del sigillo di cui al comma 2.
4. Per i trasporti all'estero le funzioni di verifica di cui al comma 1 sono svolte dal personale sanitario dell'ASL competente del luogo in cui si trova il cadavere."

(*) Allegato 4 alla Delibera G.R. n. 20278/2005

Art. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti (1)

1. Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3 al regolamento Regionale n. 6/2004.

Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.

2. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo. (1)

3. Negli altri casi, cioè quando i feretri sono provenienti o destinati fuori dall'ambito della Regione Lombardia, i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia mortuaria):

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- i feretri di cadaveri provenienti da altri Comuni o estumulati ai sensi del successivo art. 66, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché, agli articoli 27, 28 e 29 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 se il trasporto è per l'estero o dall'estero;

d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

- è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all'art. 30 punto 5 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

e) per cremazione:

- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

4. I trasporti di cadavere di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
5. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo. Il Responsabile dei servizi cimiteriali può chiedere, se del caso, l'intervento da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda U.S.L., o suo delegato.
6. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
7. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
8. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
9. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

(1) Ai sensi del D.M. in data 7 febbraio 2002 del Ministero della Salute, è autorizzato l'uso in ambito nazionale del materiale denominato Mater-Bi-ZIO1U, per realizzare manufatti in sostituzione delle casse di metallo:

a) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per salme destinate all'inumazione purché non decedute per malattia infettivo-diffusiva o per salme destinate alla cremazione quando vi è trasporto superiore ai 100 km. dal luogo del decesso;

b) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per salme decedute per malattia infettivo-diffusiva designate alla cremazione, alle seguenti altre condizioni:

- il manufatto, dello spessore minimo di 40 micron, deve coprire, senza soluzione di continuità il fondo e le pareti della cassa fino al bordo superiore ed essere applicato con colla nella parte superiore ed inferiore della cassa stessa, senza impiego di viti o chiodi;

- per l'applicazione del manufatto dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente materiali biodegradabili.

(2) Vedasi anche art. 18 c. 4 Regolamento Regionale n. 6/2004 per norma transitoria.

Art. 10 - Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa, per inumazione o cremazione, per persone residenti decedute indigenti.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile di servizio sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissate procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali.

Art. 11 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina inossidabile e non alterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della persona contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12 - Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti di cadavere sono determinati con ordinanza del Sindaco

Il trasporto e il seppellimento di cadaveri, resti mortali, ceneri, parti anatomiche, nati morti e prodotti abortivi sono soggetti ad autorizzazione.

I trasporti di salme, resti ossei o ceneri da o per l'estero sono autorizzati dal comune in cui è avvenuto il decesso.

L'addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica, prima della partenza, che il feretro, in relazione alla destinazione e alla distanza da percorrere, sia stato adeguatamente confezionato. Per i trasporti all'estero la verifica è effettuata dall'ASL, che può disporre l'adozione di particolari misure igienico-sanitarie.

La vigilanza sui trasporti di cui ai commi 1 e 2 spetta al comune, che si avvale dell'ASL relativamente agli aspetti igienico-sanitari, compresa l'idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri. (LR 33/2009).

2. Costituisce trasporto di salma e di cadavere il trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Il Comune vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, avvalendosi del competente organo dell'Azienda U.S.L per gli aspetti igienico sanitari, a norma dell'art. 31 del R.R. n. 6/2004.

Art. 13 - Esercizio del servizio di Trasporti Funebri

1. Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con il regolamento regionale n. 6/2004 (art. 31 e segg.).

Premesso che all'atto di approvazione del presente Regolamento sul territorio non vi è alcun soggetto che esercita l'attività di trasporto funebre e che è prassi consolidata presso la popolazione che ognuno, all'occorrenza, si rivolga alla ditta di pompe funebri che ritiene più opportuna, il Comune non provvederà a contattare alcuna ditta né a stabilire turnazione alcuna.

Allo stesso modo il Comune nel caso che abbisogni di:

- servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto;
- il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

Richiederà lo svolgimento del servizio alla ditta che, a seguito di espletamento di gara d'appalto annua.

3. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.

Art. 14 - Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco.

2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al 1° comma; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

I veicoli per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

Art. 15 - Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia all'interno del Comune (*), sia da Comune a Comune, che da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9. Ogni trasporto, sia all'interno del Comune, sia in altro Comune, che all'estero, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio comunale competente.

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento/cremazione e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o forno crematorio (1).

3. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 19 deve restare in consegna al vettore.

(1) Art. 6 c. 3 L.R. Lombardia: "L'addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica, prima della partenza, che il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, sia stato confezionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente; per i trasporti all'estero tale verifica viene effettuata dall'ASL, che può disporre l'adozione di particolari misure igienico-sanitarie"

() La normativa regionale non ripropone la distinzione prevista dall'art. 24 del dPR n. 285/1990. Eventuale diversa lettura può discendere da apposita direttiva regionale.*

Art. 16 - Riti religiosi e civili

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. Il cadavere può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

3. Il Comune assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari. Detti spazi sono individuati nell'ambito della pianificazione cimiteriale.

Art. 17 - Trasferimento di salme

1. Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 37 e 39 del Regolamento Regionale n. 6/2004; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 18 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U. S. L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo, quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda U.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 19 - Trasporto per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di cadaveri in cimitero, forno crematorio, sepolcro privato, sepolture privilegiate, o all'estero, è autorizzato dal Responsabile del Servizio.
2. Per ottenere l'autorizzazione va prodotta, anche da soggetti autorizzati, l'autorizzazione al seppellimento o alla cremazione rilasciate dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Alla autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere, relativo alla verifica di cui all'art. 8, prodotto dall'incaricato al trasporto.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. I feretri provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.
6. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 20 - Sepolture privilegiate

1. Il trasporto di cadaveri nell'ambito del Comune in sepolture privilegiate, è autorizzato dal Dirigente o Responsabile di Servizio, con decreto a seguito di domanda degli interessati. La tumulazione è autorizzata ai sensi dell'art. 9, c. 7, lett. c) della legge regionale n. 22/2003.

Art. 21 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento (1).

(1) Il DPCM 26 maggio 2000, e più precisamente la tabella A) allegata al decreto stesso, individua le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, conferiti alle Regioni ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche ed integrazioni. La tabella A del decreto prevede che siano conferite alle Regioni anche le autorizzazioni contenute nel regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 10 settembre 1990, n. 285. Fra le autorizzazioni di polizia mortuaria trasferite alle Regioni sono comprese quelle degli articoli 27, 28 e 29 del DPR n. 285/1990 che il DM 2 febbraio 1983, n. 284 e ss.mm. ed ii. affidava alla competenza degli organi periferici del Ministero degli Interni. La Regione Lombardia, con legge regionale n. 22/2003, ha individuato il Sindaco del Comune di provenienza o di destinazione delle salme per il rilascio di dette autorizzazioni.

Art. 22 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio.
2. La convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati. (1)
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 44.

6. Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.

7. Per il trasporto di urna cineraria ai fini dell'affidamento, vale quale autorizzazione al trasporto la stessa dichiarazione di cui all'art. 14, comma 6 del Reg. Reg. n. 6/2004.

(1) Vedi nota 1 all'articolo 21.

Art. 23 - Rimessa delle autofunebri

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

TITOLO II – CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

Art. 24 - Cimiteri

1. Il comune è tenuto a dare sepoltura:

- a) ai cadaveri dei propri residenti e delle persone morte nel territorio del comune, anche se non residenti;
- b) ai cadaveri di aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel comune stesso;
- c) ai nati morti e prodotti del concepimento, il cui parto o aborto sia avvenuto in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
- d) alle parti anatomiche riconoscibili, derivanti da interventi avvenuti in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
- e) alle ossa, ai resti mortali e alle ceneri derivanti da cadaveri di cui alle lettere a), b), c) e d).

2. La gestione e manutenzione dei cimiteri possono essere affidate a soggetti pubblici o privati. Se il gestore del cimitero svolge anche attività funebre è obbligatoria la separazione societaria prevista dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato).

3. L'area cimiteriale è delimitata da idonea recinzione. L'area di rispetto lungo il perimetro cimiteriale è definita considerando:

- a) la necessità di dotazione di parcheggi e servizi per i frequentatori;
- b) l'eventuale necessità di ampliamento, in relazione alle previsioni di cui al comma 2;
- c) l'eventuale presenza di servizi o impianti tecnologici all'interno del cimitero e le conseguenti distanze di tutela;
- d) il rispetto delle attività di culto dei dolenti.

4. Il comune, su richiesta di privati, associazioni o enti morali, può concedere in uso aree all'interno del cimitero per sepolture private, nel rispetto dei requisiti tecnici e igienico-sanitari.

5. Il comune può altresì autorizzare:

- a) la costruzione e l'uso di aree e spazi per la sepoltura di animali d'affezione, secondo le indicazioni tecniche dell'ASL e dell'ARPA;
- b) la costruzione di cappelle private fuori dal cimitero, purché contornate da un'area di rispetto;
- c) la tumulazione in luoghi al di fuori del cimitero, previo parere e secondo le indicazioni tecniche dell'ASL e dell'ARPA, quando ricorrano giustificati motivi di speciali onoranze.

6. I comuni definiscono:

- a) l'assetto interno di ciascun cimitero;
- b) i turni di rotazione dei campi di inumazione o le procedure di trattamento del terreno atte a favorire i processi di mineralizzazione;
- c) le modalità di concessione e le tariffe delle sepolture private;
- d) l'ampiezza delle aree di rispetto di cui al comma 4 e al comma 6, lettera b).

7. Nei casi di cui al comma 7, lettere a) e d), è richiesto il previo parere dell'ASL e dell'ARPA, secondo le rispettive competenze.

8. Il comune autorizza la costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento o la ristrutturazione di quelli esistenti, previo parere vincolante dell'ASL e dell'ARPA, secondo le rispettive competenze. La soppressione di cimiteri è autorizzata dall'ASL.

La vigilanza sui trasporti di cui ai commi 1 e 2 spetta al comune, che si avvale dell'ASL relativamente agli aspetti igienico-sanitari, compresa l'idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri. (LR 33/2009).

9. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e degli artt. 3 e segg. del Regolamento Regionale n. 6/2004, il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri comunali:

- a) MARONE
- b) VELLO

Art. 25 - Disposizioni generali di Vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e dell'art. 9 della legge regionale n. 22/2003.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale.
3. Alla gestione ed alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 112 e segg. del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 33, comma 4 del Reg. Reg., n. 6/2004 e dell'art. 9, comma 3 della legge regionale n. 22/2003.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli art. 52, 53 e 81 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dell'art. 5 del Reg. Reg. n. 6/2004.
6. Il Comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

Art. 26 - Reparti speciali nel cimitero

1. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale individuare all'interno delle strutture cimiteriali reparti speciali dedicati alle persone appartenenti a culto diverso rispetto a quello cattolico.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato, secondo le tariffe vigenti sono a carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici, di norma, vengono inumati, tumulati o cremati, su disposizione dell' A.S.L., nel Comune ove l'amputazione è avvenuta, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne l'inumazione o la tumulazione in altra destinazione, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 11 luglio 2003, n. 254.
4. All'interno del cimitero di Marone è individuata un'area destinata a "Giardino delle Rimembranze", per lo spargimento delle ceneri, come disciplinato nell'art.44 del presente Regolamento.
5. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 27 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppelitte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
 - a) i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso;
 - d) i cadaveri delle persone che abbiano il coniuge o parenti entro il 3° grado sepolti in uno dei cimiteri del Comune;
 - e) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, i cadaveri delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
 - f) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del d.P.R. n. 295/1990;
 - g) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
2. Nei reparti speciali sono ricevuti i cadaveri, i resti o le ceneri di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 27, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi, con le modalità di cui all'art. 47 del T.U. n. 445/2000.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 28 - Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 22 e seguenti del Reg. Reg. n. 6/2004.
3. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.). Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

Art. 29 - Piano regolatore cimiteriale

1. Il Comune, a norma dell'art. 6 del Reg. Reg. n. 6/2004 (1), adotta un piano cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
Ogni comune, nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevede aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei venti anni successivi all'adozione degli strumenti urbanistici, tenuto conto degli obblighi di cui all'art.24 del presente Regolamento, e con la finalità di favorire il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto sull'ambiente, quali e la cremazione. (LR 33/2009).
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'ASL e dell'ARPA.
Il comune autorizza la costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento o la ristrutturazione di quelli esistenti, previo parere vincolante dell'ASL e dell'ARPA, secondo le rispettive competenze. La soppressione di cimiteri è autorizzata dall'ASL (LR 33/2009).
3. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
4. Il piano cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.
5. Ogni dieci anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il piano cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.
6. La documentazione dei piani cimiteriali, dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri ed ampliamento degli esistenti è quella elencata nell'allegato 1 al reg. reg. n. 6/2004.
Gli elementi presi in esame nello specifico per la redazione del Piano Regolatore Cimiteriale sono:
 - la ricettività della struttura esistente in base alle diverse tipologie di sepoltura e ad eventuali concessioni;
 - l'analisi della viabilità e dei parcheggi a servizio del cimitero;
 - la vetustà delle strutture esistenti;
 - la dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura;
 - il flusso dei decessi nel decennio precedente alla presente analisi;
 - le richieste da parte dei cittadini in merito ai diversi tipi di sepoltura;
 - l'esistenza e l'eventuale nuova collocazione delle costruzioni accessorie;
 - l'analisi degli usi e delle consuetudini locali legate al culto dei morti;
 - la valutazione della presenza del fabbisogno minimo legale di fosse;
 - la necessità di creare una maggiore disponibilità di sepolture all'interno del cimitero esistente attraverso una razionalizzazione dell'attuale uso sia delle aree destinate alla inumazione che delle strutture destinate alla tumulazione;
 - la possibilità di recupero di tombe abbandonate;
 - l'eventuale necessità di ampliamento della struttura cimiteriale esistente.

(1)

Reg. Reg. n. 6/2004 - Art. 6 Piani cimiteriali.

1. Ogni comune è tenuto a predisporre uno o più piani cimiteriali, per i cimiteri esistenti o da realizzare, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei vent'anni successivi all'approvazione dei piani stessi, tenuto conto degli obblighi previsti dall'articolo 9, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), della legge regionale.
2. I piani cimiteriali sono deliberati dal comune, sentita l'ASL competente per territorio e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA). I piani sono revisionati ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano.
3. I pareri di cui al comma 2 devono essere espressi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
4. Le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto, come individuate dai piani cimiteriali, sono recepite dallo strumento urbanistico.
5. Gli elementi da considerare per la redazione dei piani cimiteriali sono:
 - a) l'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;
 - b) la ricettività della struttura esistente, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e relativi fabbisogni;
 - d) la necessità di creare maggiore disponibilità di sepolture nei cimiteri esistenti a seguito, ove possibile, di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate, dell'applicazione delle deroghe ai criteri di utilizzo di manufatti, individuate nel presente regolamento e della realizzazione di loculi aerati;
 - e) le zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale, nonché i monumenti funerari di pregio, per cui prevedere la conservazione o il restauro;
 - f) la necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;
 - g) la necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;
 - h) la necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori;
 - i) la necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni del presente regolamento.
6. Nella redazione del piano cimiteriale è prevista un'area per l'inumazione, di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del cinquanta per cento; se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio il numero minimo di fosse viene calcolato proporzionalmente.
7. Ai fini della determinazione della superficie di cui al comma 6 non si devono considerare le sepolture di cadaveri di persone professanti religioni per le quali non è prevista l'esumazione ordinaria.
8. Nel caso in cui un comune disponga di due o più cimiteri, l'area destinata all'inumazione può anche essere garantita in un solo cimitero, ferma restando la superficie minima calcolata, secondo quanto fissato nel comma 6.
9. Gli elementi minimi degli elaborati del piano cimiteriale sono riportati nell'allegato 1."

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 30 - Inumazione (1)

1. Ogni cimitero deve avere campi destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.
2. Sono possibili le sepolture per inumazione per la durata di 10 anni effettuate in aree di concessione che saranno divise in riquadri. Ove l'utilizzazione delle fosse dovrà farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente file per fila procedendo senza soluzione di continuità.
3. Tali concessioni sono rinnovabili per pari periodo per una sola volta, previo pagamento dell'apposita tariffa.
4. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
5. Per la inumazione col solo lenzuolo di fibra naturale si osserva l'art. 15, comma 11, del Reg. Reg. n. 6/2004.

(1) Art. 15 del Reg. Reg. n. 6/2004

Art. 31 - Cippo

1. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
2. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 23 del Reg. Reg. n. 6/2004.
3. Le dimensioni di eventuali cippi e copritomba devono rispettare quanto definito nelle NTA del Piano cimiteriale Comunale.

Art. 32 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle dimensioni minime riportate nelle NTA del Piano cimiteriale Comunale.

4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'allegato 2 al Reg. Reg. n. 6/2004 e s.m.i..

Art. 33 - Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 24 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

4. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

5. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.

6. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra.

7. Tale cadavere, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremato e previo pagamento dei relativi diritti.

8. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 34 - Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a 10 anni.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento.
3. Nel caso che il cadavere esumato si presenti completamente scheletrificato si applica quanto disposto nel successivo articolo 39.
4. Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere esumato il resto mortale potrà:
 - a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
 - b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
 - c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
5. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate all'art. 3 del d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254⁽¹⁾. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

(1) Art. 3, lett. G) della legge 30 marzo 2001 n. 130: "l'ufficiale dello Stato Civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b) n. 3 o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo pretorio del Comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno venti anni".

Art. 35 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. È compito del Responsabile del Servizio autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile del Servizio curerà la stesura di elenchi e/o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo comunale ed in ogni Cimitero con congruo anticipo.

Art. 36 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ASL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
3. Le esumazioni straordinarie per ordine sono eseguite alla presenza di personale del Comune o del gestore del cimitero, che opera secondo modalità definite dal Comune. La presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.
4. Le esumazioni straordinarie devono avvenire nei periodi ammessi dalla normativa vigente.

Art. 37 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
 - su ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio cura la stesura dello scadenario delle concessioni temporanee dell'anno successivo.
5. Tale elenco sarà esposto all'albo comunale ed in ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei defunti e per tutto l'anno successivo.
6. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
7. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 38, sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
8. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione a quanto previsto dall'art. 3 del d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente. A richiesta degli interessati il feretro potrà essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile (Risoluzione Ministero Salute n. prot. 400.VIII/9Q/3886 del 30.10.2003).
9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento.
10. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate dall'art. 3 del d.P.R. 11 luglio 2003, n. 254. (1)

Art. 38 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. L'esumazione richiesta dai familiari per la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
2. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie richieste dai familiari, sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni.

(1) Vedi nota 1 all'articolo 4.

Art. 39 - Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.

2. È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stato o sia da tumulare un altro cadavere. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Art. 40 - Rifiuti cimiteriali ed oggetti da recuperare

1. I rifiuti provenienti dalle esumazioni o estumulazioni sono raccolti, selezionati per il recupero oppure smaltiti secondo la normativa vigente in materia. Durante le operazioni nessuno può prelevare parte del cadavere, di indumenti, di oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.

2. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

3. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del Cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di n. due mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 41 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V - CREMAZIONE

Art. 42 - Crematorio

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

Art. 43 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) della legge 30 marzo 2001, n. 130, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione (1);

b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata mediante processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;

c) copia del certificato necroscopico, su modello regionale (2) da cui risulti escluso il sospetto di reato nella causa di morte.

d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento dell'urna cineraria.

(1) Tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in epoca successiva a quella della disposizione testamentaria stessa o a quella dell'iscrizione all'associazione (art. 3, comma 1, lett. B della legge 30 marzo 2001, n. 130)

Art. 44 - Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo a mezzo collanti di sicura e duratura presa

2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.

4. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile alle seguenti condizioni:
- presentazione di una dichiarazione del familiare (ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della L. n. 130/2001) individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa; o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

5. Nella dichiarazione, conforme a modello regionale, dovranno essere indicati:

- generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;

- il luogo di conservazione;
- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna.
- La conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla.

6. L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.

7. Quale luogo di conservazione, definito "colombaro" dall'art. 343 del T.U.L.S. n. 1265/1934, è da intendersi quale luogo confinato dove l'urna sia racchiudibile, a vista a meno, destinato unicamente a questo scopo. (*)

8. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

9. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. c) e lett. d) della legge 30 marzo 2001, n. 130.

La dispersione delle ceneri avviene nei luoghi indicati dall'articolo 3, comma 1, lett. c) della legge 30/2001 o nel cinerario comune ed è eseguita dal coniuge o da altro familiare o dal personale a tal fine autorizzato l'avente diritto, dall'esecutore testamentario o, in caso di iscrizione del defunto ad associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, dal rappresentante legale dell'associazione stessa.

E' autorizzato, in caso di cremazione, l'uso di feretri di legno dolce non verniciato, al fine di ridurre i fumi inquinanti e i tempi di cremazione.

Se il defunto non ha manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, queste vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l'affidamento ai familiari (LR 33/2009).

10. La dispersione in area cimiteriale avviene mediante interrimento.

11. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

12. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i soggetti di cui al comma 2 dichiarano la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; il documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri (LR 33/2009).

13. In caso di comprovata insufficienza delle sepolture, l'ufficiale di stato civile autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione o, in caso di irreperibilità dei familiari, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di specifico avviso (LR 33/2009).

14. Si richiamano in generale i disposti della normativa regionale in materia di cremazione e dispersione delle ceneri e nello specifico:

- Legge Regionale 18 novembre 2003 n.22
- Regolamento Regionale del 9 novembre 2004 n.6
- Regolamento Regionale 6 febbraio 2007 n.7

(*) La sentenza del Consiglio di Stato recepita nel dPR 24 febbraio 2004, prevede che le dimensioni delle urne e le caratteristiche dei luoghi di conservazione vengano stabilite dai regolamenti comunali.

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 45 - Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'incaricato dal Responsabile del Servizio, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. **L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.**
5. Il custode prima di effettuare la chiusura dei cancelli verifica l'assenza di visitatori nel cimitero.

Art. 46 - Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

Per motivi di salute od età il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari.

Art. 47 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi o volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio;
 - m) qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 48 - Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Art. 49 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi di inumazione

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali definiti all'interno delle NTA del Piano Cimiteriale.

2. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

3. Si consente il collocamento di fotografia, purché, eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Art. 50 - Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

2. In tutti i cimiteri avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 51 - Materiali ornamentali

1. Al fine di garantire ordine ed omogeneità all'interno dei Cimiteri comunali, le lapidi dovranno essere realizzate in marmo bianco (botticino). Allo stesso modo dovrà essere curata il più possibile l'omogeneità degli arredi (portalampane e portafiori) che il Comune si riserva di uniformare.

2. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

3. Il Responsabile del Servizio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

4. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

5. Valgono per la disponibilità di materiali ed oggetti gli stessi criteri stabiliti all'art. 41 in quanto applicabili.

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 52 - Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 31, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite nel piano regolatore del cimitero.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie o collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, etc.);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (campetti, celle edicole, tombe di famiglia, etc.).
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal Regolamento Regionale n. 6/2004 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto - tipo approvato dalla Giunta Comunale, è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del servizio comunale competente, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata;
 - la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
 - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 53 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 25 del Regolamento Regionale n. 6/2004.
2. La durata è fissata:
 - a) in 66 anni per le aree e manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b) in 20 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
 - c) in 20 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.

Relativamente ai casi di cui al punto b) sopra riportato, a richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.

Relativamente ai casi di cui al punto c) sopra riportato, a richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un periodo pari ad anni 10 o anni 20 di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa fino al raggiungimento del periodo massimo di concessione rispettivamente di 30 e 40 anni.

3. Relativamente alle sepolture in "campata di famiglia", il periodo di concessione è definito:

- dalla concessione in essere per la campata, qualora la stessa assolve al tempo di sepoltura ordinario di 20 anni ed eventuale rinnovo già previsto in detta concessione;
- dal tempo residuo della concessione più la definizione di nuova concessione per un periodo necessario al raggiungimento del tempo di sepoltura ordinario di 20 anni ed eventuale rinnovo di anni 10 o anni 20 (con unico rinnovo) dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.

4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune o dalla prima sepoltura, se antecedente.

5. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, e quindi dalla data di approvazione del Piano Regolatore Cimiteriale, non sono ammesse nuove concessioni in regime di "campata di famiglia", ovvero non è consentito l'utilizzo in tale modalità di concessione di altre file verticali di loculi, diverse da quelle già assegnate al momento della predisposizione del presente Piano.

Art. 54 - Modalità di concessione

1. A norma dell'art. 25, comma 2 del Reg. Reg. n. 6/2004 le concessioni in uso di sepolture in colombari (**urne a forno- loculo**) sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi, con esclusione della prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge o di parente di primo grado premorto.

2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui ai **capoversi 2° e 3°** dell'articolo 52, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

5. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

6. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

7. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

Art. 55 - Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 53, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 2 dell'art. 24, del Reg. Reg. n. 6/2004, la famiglia del concessionario è da intendersi composta:
 - da ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
 - dai fratelli e dalle sorelle (germani, consanguinei, uterini);
 - dal coniuge;
 - dai generi e dalle nuore;
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 da presentare al servizio comunale competente che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta. Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché, il titolare mantiene tale qualità.
6. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.
7. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
8. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
9. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione e, ove comunque stipulata, è nulla di diritto.

Art. 56 - Manutenzione, canone annuo, affrancazione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzione di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone, se previsto nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione.
3. Per la manutenzione straordinaria il Comune provvede mediante l'approvazione di apposite perizie o progetti, i cui oneri saranno ripartiti in quota tra i concessionari in ragione del numero dei posti in concessione.
4. Le modalità ed i tempi di corresponsione delle quote al Comune vengono determinate al momento dell'approvazione della perizia/ progetto.
5. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - l'ordinaria pulizia;
 - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

6. Qualora il concessionario non provveda per tre anni al pagamento del canone, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.

7. Il Consiglio Comunale può consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione, di cui al comma 2, o per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di richiedere l'affrancazione del canone medesimo per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilirsi nel provvedimento consiliare.

Art. 57 - Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al comma 2 dell'art. 52, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 68 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 58 - Divisione, Subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio comunale competente, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 55 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio comunale competente entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione, in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 55, che assumono la qualità di concessionari.

9. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.

10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 55, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

11. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 59 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni o perpetua

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato o perpetua quando la sepoltura non è stata occupata da cadavere o quando, essendo stata occupata, il cadavere sia trasferito in altra sede.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 60 - Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 61 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al comma 2 dell'art. 53, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 62 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al comma 4 dell'art. 52, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 63 - Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 10/09/1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio Comunale competente, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 64 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, **entro 10 giorni dal** decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 55, comma 8;
- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 57, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 56;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra è adottata, previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Art. 65 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio disporrà, se del caso, la traslazione di salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

In seguito il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 66 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 53, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 26 del Reg. Reg. n. 6/2004.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione di salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento degli interessati, rispettivamente nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 67 - Accesso ai cimiteri

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune, da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.

3. Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune.

4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Servizio comunale competente.

5. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 48 e 49 in quanto compatibili.

Art. 68 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo del Comune, su conforme parere del coordinatore sanitario e della Commissione Edilizia, e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento e nel piano cimiteriale.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

5. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del Servizio.

6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

8. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio.

9. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, lapidi, ricordi, e similari.

Art. 69 - Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, con le modalità di cui all'art. 67, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. A titolo di rimborso delle spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, dovrà essere anticipatamente versata la somma forfetariamente determinata in tariffa.

Art. 70 - Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 71 - Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio.
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
3. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Art. 72 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

Art. 73 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 74 - Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone al Responsabile del Servizio Finanziario, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt. 67 e 69.

Art. 75 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché, alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II – ATTIVITA' FUNEBRE

Art. 76 - Imprese funebri

1. L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
 - b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento del cadavere dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;
2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con l'articolo 31 e seguenti del Regolamento Regionale n. 6/2004.
3. Il comune, ove hanno sede commerciale i soggetti di cui al comma precedente, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre. L'autorizzazione, rilasciata dal Servizio Polizia Mortuaria, è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilità altresì allo svolgimento del trasporto funebre. Qualora le attività siano svolte in forma disgiunta tra loro

permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d'affari e trasporto nonché il possesso dei requisiti, compresi quelli formativi, relativi a ciascuna attività.

Art. 77 - Divieti

1. È vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.

2. È fatto divieto inoltre alle imprese funebri:

a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;

b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;

c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;

d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

3. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:

a) gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie;

b) effettuare denuncia della causa di morte (scheda Istat) o accertamento di morte;

c) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione. Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d'obbligo la separazione societaria ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale.

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 78 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del Cimitero principale del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Responsabile del Servizio potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Art. 79 - Mappa

1. Presso il servizio cimiteriale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 80 - Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di cadaveri, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 81 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il Responsabile del Servizio per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990; inoltre, iscrive giornalmente su apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:

a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;

c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Responsabile del Servizio;

d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

2. I registri debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

3. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

4. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina, applicata al cofano, a cura del personale addetto.

5. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 82 - Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 80, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

3. In ogni scheda saranno riportati:

a) le generalità del defunto;

b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'articolo 79.

Art. 83 - Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2. Il Responsabile del Servizio è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 84 - Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dall'art. 87 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Per le tumulazioni in ogni caso è consentito il prolungamento di concessione in essere per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i venti anni di tumulazione. Il massimo di prolungamento di concessione è dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione (non superiore comunque a 40 anni di tumulazione).

Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.

Art. 85 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, fatta eccezione per i contratti e le concessioni relativamente alle quali il Comune disponga della documentazione atta a dimostrare l'esistenza di diritti che siano in contrasto con le norme del presente regolamento.

2. Sarà cura degli uffici comunali preposti sulla base della mappa di cui all'articolo 79 individuare le sepolture di ogni ordine e tipo che non siano assistite da idonea documentazione relativamente ai diritti dei concessionari; e, purché individuabili, dovranno invitare questi ultimi a produrre la documentazione attestante i loro eventuali diritti acquisiti in base a regolamenti precedenti. Decorso un anno da tale comunicazione senza che venga prodotta la documentazione richiesta sarà data la facoltà di regolarizzare la concessione, esistente solo di fatto, sulla base delle norme di cui al presente regolamento e di tutti gli atti conseguenti adottati dal Comune (durata della concessione, tariffe, ecc.) diversamente i loculi cadranno nella piena disponibilità del Comune.

3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di cui trattasi.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 56 hanno decorrenza a partire da 1 anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

5. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 86 - Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc..., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Art. 87 - Responsabile del Servizio

1. Ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile dell'area amministrativo-contabile l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile dell'area amministrativo-contabile su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Concorrono con il Responsabile dell'area amministrativo-contabile, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 88 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione, che comunque non può mai essere superiore ai 99 anni.

2. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

Art. 89 – Tariffe

1. le tariffe da applicare ai servizi ed alle concessioni di cui al presente regolamento sono determinate e/o variate con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 90 - Sanzioni

1. Per le violazioni al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni previste dall'art. 10-bis della legge regionale n. 22/2004, introdotto dalla legge regionale n. 6/2005.

Art. 91 - Norma finale e di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. ord. alla G.U. 12 ottobre 1990, n. 230), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. 19 aprile 2001, n. 91) alla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. 8 luglio 1993, n. 158), al d.P.R. 11 luglio 2003, n. 254, alla legge regionale Lombardia n. 22/2003 ed al Regolamento Regionale Lombardia n. 6/2004.

Esine, agosto 2012

i tecnici estensori